

Consorzio LaMMA
Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO – DEFINIZIONE FONDI 2025
PERSONALE Tecnico/amministrativo Livelli IV-VIII

Il giorno 28 del mese di luglio dell'anno 2025 alle ore 10.30, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica nella persona del

Dr. Bernardo Gozzini, Amministratore Unico del Consorzio

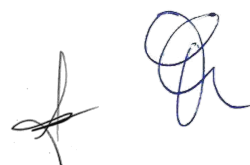
ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni sindacali di categoria:

FLC CGIL Antonio Sofia

CISL FSUR Oreste Sorace

ANIEF Mario Finoia

per la definizione dell'Accordo sull'Utilizzo dei FONDI DISPONIBILI PER L'ANNO 2025



VISTI i CC.NN.L. vigenti per il comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, il CCNL 19 aprile 2018 e il CCNL 18.01.2024 comparto "Istruzione e ricerca";

VISTI, in particolare, il CCNL 7 ottobre 1996, articoli 43 e ss., relativo al trattamento accessorio del personale appartenente ai livelli IV-VIII ed il CCNL del 6 dicembre 2022 sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto istruzione e ricerca per il triennio 2019-2021 e articoli art. 9 e ss. del CCNL del 21.2.2002 biennio economico 2000-2001 relativo al trattamento accessorio del personale appartenente ai livelli I-III;

VISTO il CCNL 13 maggio 2009 – comparto ricerca, quadriennio normativo 2006-2009, I biennio economico, articolo 11 e II biennio economico, articolo 6, che confermano "le risorse e le modalità di suddivisione" delle medesime, "già destinate agli istituti del trattamento accessorio, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 43, comma 2 del CCNL del 7 ottobre 1996 – comparto ricerca e dalle successive disposizioni contrattuali", salvo quanto previsto negli stessi articoli;

VISTO l'art.68 del CCNL 19 aprile 2018 comparto "Istruzione e ricerca" che ha ridefinito le materie oggetto di relazioni sindacali e in particolare, quelle oggetto di contrattazione integrativa di cui al comma 4;

TENUTO CONTO che ai sensi delle disposizioni contrattuali di comparto in materia di

partecipazione sindacale, sono oggetto di contrattazione i criteri di distribuzione delle indennità ex lettere b) ed e) e che a sensi del predetto articolo 43, comma 3, "gli enti destinano eventuali economie di spesa realizzate nell'utilizzo dei fondi di cui alle lettere a), b), e d) del comma 2 ad incrementare le risorse del fondo di cui alle lettere b) e e) del medesimo comma. La ripartizione della predetta quota tra i fondi di cui alle lettere b) e e) è oggetto di contrattazione decentrata";

VISTO l'articolo 11 comma 1 del CCNL sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto Istruzione e ricerca - Triennio 2019-2021, sottoscritto il 6 dicembre 2022, che ha disposto l'incremento dell'indennità di Ente di cui all'art. 44 del CCNL 7/10/1996 come da ultimo rideterminata dall'art. 89, comma 1, lett. a) del CCNL 19/04/2018;

VISTO l'art. 23 comma 2 del D.lgs. del 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui, "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

VISTO l'art. 11 del D.L. 14/12/2018, n. 135, recante "adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione", convertito dalla legge n. 12 del 11.02.2019;

VISTA in particolare la lett. b) del predetto art. 11, secondo cui il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D.lgs. del 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento "alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23";

TENUTO CONTO della necessità di definire i criteri di distribuzione delle risorse, a garanzia del rispetto della programmazione delle attività e delle politiche del personale dell'Ente;

PRESO ATTO che a norma del CCNL del 21.02.2002 le progressioni di cui all' articolo 54 del medesimo CCNL sono attualmente ferme;

VISTO l'art. 83 del CCNL del 19.04.2018 ed in particolare il comma 1 secondo cui "Gli Enti possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato, nel rispetto dell'art. 36 del d.lgs. n.165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del d.lgs. n.81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni";

VISTO l'art. 25 del D.lgs. 15-6-2015 n. 81 secondo cui "Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato".

CONSIDERATO che le risorse complessive destinate a finanziare il trattamento economico accessorio del personale a tempo determinato non costituiscono un "fondo" ma gravano sulle risorse utilizzate per le assunzioni a tempo determinato a carico dei progetti di ricerca;

RITENUTO di dover determinare le risorse annualmente destinate alla corresponsione delle indennità per il personale a tempo determinato nell'ambito del trattamento accessorio sulla base degli importi unitari delle diverse voci corrisposte al medesimo titolo al personale a tempo indeterminato;



2

RITENUTO altresì che l'erogazione delle predette voci relative al trattamento accessorio debba avvenire in maniera proporzionata alla durata del contratto a termine;

PRESO ATTO che il presente contratto potrà essere oggetto di rimodulazione una volta definite le modalità di imputazione in bilancio delle risorse derivanti dall'art. 1, comma 308, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e dal DPCM 25 giugno 2024.

ACQUISITO in data 24.07.2025 il parere favorevole del Collegio dei Revisori del Consorzio LaMMA.

Two handwritten signatures in blue ink, one on the left and one on the right, positioned below the text.

Personale dei livelli IV-VIII appartenente ai profili di Tecnici e Amministrativi

Articolo 1

Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie, per l'anno 2025, ammontano complessivamente ad euro € 76.350,00 oltre a € 4.495,07, di cui € 51.255,00 stabili e la restante parte variabili gravanti su fondi straordinari esterni e sono utilizzate come segue:

- A. Indennità di Ente Annuale:** € 20.783,14 di cui per personale TD € 2.873,94
- B. Indennità di Ente Mensile:** € 31.268,67 di cui per personale TD € 4.313,77
- C. Indennità per particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità:** € 17.000
 - 1. Indennità di responsabilità per la gestione tecnico-informatica € 2.0000
 - 2. Indennità responsabilità per la gestione contratti e gare d'appalto: € 1.500,00
 - 3. Indennità di responsabilità per maneggio denaro – tenuta cassa: € 1.500,00
 - 4. Indennità responsabilità per la gestione inventario e cespiti: € 1.500,00
 - 5. Indennità di disagio per esposizione mediatica nell'ambito del servizio meteo: € 6.500,00
 - 6. Indennità di reperibilità e monitoraggi straordinari: € 4.000,00
- D. Indennità per lavoro in turni di servizio:** € 5.500,00
- E. Compenso per lavoro straordinario:** € 600,00
- F. Produttività collettiva e individuale: risorse da individuare come residuo dei fondi non utilizzati**
- G.** Erogazione progressione economica già assegnata ai sensi dell'art. 53 del CCNL del 21/2/2002 quadriennio e biennio economico 1998 e 1999 come modificato dall'art. 8 comma 3 del CCNL del 7/4/2006 quadriennio e biennio 2002-2003 e poi dall'art. 4 comma 1 let.b) del CCNL del 13.5.2009 quadriennio e biennio 2006-2007 - Collaboratore TER IV livello: € 1.198,18
- H.** Fondo per le progressioni economiche di livello ex art. 90: € 4.495,07.

Art. 2

Indennità di Ente Annuale

Ai sensi dell'art. 44 CCNL 1994-1997 tale indennità deve essere corrisposta nel mese di giugno di ciascun anno.

Art. 3

Indennità di Ente Mensile

Tale indennità è prevista dall'art. 43 comma 2, lettera c) del CCNL 7/10/1996) ed è corrisposta per 12 mensilità.

Art. 4

Indennità per particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità

Indennità di cui all'art. 16, comma 2, lettere c) e d) del D.P.R. 171/91 previste per remunerare gravose articolazioni dell'orario di lavoro, connesse, in particolare al potenziamento della funzionalità degli uffici e delle strutture ed al funzionamento delle attrezzature informatiche nonché all'attribuzione di indennità per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità anche di natura professionale, ovvero oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi.

Per quanto attiene agli specifici incarichi di responsabilità si rimanda ad atti dell'Amministratore Unico di individuazione dei dipendenti cui gravano le responsabilità stesse. Per quanto attiene al servizio di reperibilità, ai monitoraggi straordinari e al disagio dovuto ad esposizione mediatica nell'ambito del servizio meteo, le attività sono definite nel Regolamento del lavoro in turni, delle reperibilità e dei monitoraggi

straordinari. Le risorse verranno assegnate secondo le tabelle allegate al Regolamento stesso, e riportate in allegato al presente documento (Tabella1), fatta eccezione per il rilascio di interviste richieste da emittenti radio e tv relative a fornire informazioni meteo su eventi intensi che interessano il territorio nazionale e regionale. In questo caso per ogni intervista rilasciata viene riconosciuto un emolumento di € 50.

Articolo 5

Turni di servizio

Al fine di garantire la continuità delle attività istituzionali da espletare necessariamente senza interruzioni ed anche in giorni festivi inerenti il servizio meteorologico si ricorrerà alle prestazioni lavorative in regime di turnazione.

Ai sensi dell'articolo 47, del CCNL 7 ottobre 1996, per ogni ora di lavoro prestato in turnazione è corrisposta una maggiorazione pari al 20% del compenso per lavoro straordinario. Per i turni effettuati in orario notturno o in giorni festivi, tale maggiorazione è pari al 50%, mentre nel caso in cui si verificano entrambe le condizioni (orario notturno in giorno festivo), la maggiorazione è pari all'80%.

Si rinvia al Regolamento dei turni, reperibilità e monitoraggi straordinari per l'indicazione delle modalità operative degli stessi e per la stima delle diverse indennità.

Articolo 6

Compenso per lavoro straordinario

Detto fondo è destinato a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro.

Art. 7

Produttività collettiva e individuale

Prevista dall'art. 45 del CCNL del 7.10.1996 quadriennio e biennio economico 1994 e 1995 il fondo per la produttività collettiva e individuale Il fondo è costituito nel suo ammontare da quanto residua dalla somma dei fondi di cui agli articoli precedenti La ripartizione delle risorse verrà effettuata in base al punteggio ottenuto da ciascun dipendente di livello IV – VIII, nel calcolo della performance complessiva individuale (PI), così come disposto nel Sistema per la Misurazione e la Valutazione della Performance (SMVP) del LaMMA allegato al presente contratto.

Art. 8

Fondo per le progressioni economiche di livello Ex art. 90

Il fondo per le progressioni economiche di livello è costituito per un importo pari a € 4.495,07 e concorre ad incrementare le risorse residue per la produttività collettiva e individuale come da parere ARAN (acquisito al prot. n. 1177 del 31.10.2024).

Art. 9

Modalità di utilizzo dei residui

I residui non utilizzati del fondo 2025 sono destinati ad incrementare il fondo per la produttività collettiva e individuale.

Letto, approvato e sottoscritto

Dr. Bernardo Gozzini, Amministratore Unico del Consorzio

ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni sindacali di categoria:

FLC CGIL Antonio Sofia



CISL FSUR Oreste Sorace

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Oreste Sorace', with a stylized, flowing script.

ANIEF Mario Finoia

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mario Finoia', with a stylized, flowing script.

Tabella 1 – reperibilità e monitoraggi, disagio esposizione mediatica servizio meteorologico

SERVIZIO METEOROLOGICO		
INDENNITA' FORFETTARIA		
TIPOLOGIA INDENNITA'	CODICE INDENNITA'	IMPORTO
Reperibilità	R	40 €
Esposizione mediatica in diretta e differita mattina	G1	80 €
Esposizione mediatica in differita e su piattaforma social pomeriggio	G2	40 €
MONITORAGGI PER PIOGGIA, NEVE, TEMPORALE		
TIPOLOGIA INDENNITA'	CODICE INDENNITA'	IMPORTO
Monitoraggi previsti dalla DGRT 536/13 feriali	M1	60 €
Monitoraggi previsti dalla DGRT 536/13 festivi	M2	100 €

